

Prodotto dal dottor
HELI 30.7.88
allegato 2
Baiotti

TRIBUNALE DI PALERMO
UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

N. di Protocollo Palermo, 30 maggio 1988

Risposta al foglio del N.

OGGETTO: ALLEGATI

..... N.

Egredi colleghi Falcone, Guarnotta, Di Lello, Conte, De Francischi e Natoli



Rispondo alla nota delle SS.LL. del 24.5.1988, significando quanto appresso.

Sa benissimo il collega Falcone quale, al di là delle ragioni obiettive spiegate nella mia nota del 6.4.1988, fu quella, (per altri quasi certamente trascurabile), che mi indusse a non accogliere la "sollecitazione" rivoltami di avocare a me l'istruttoria del processo n.1817/85 R.G.U.I., anzi di sopressedervi, avendo, (prima appunto di detta "sollecitazione" e quale primissimo atto del mio nuovo Ufficio), già redatto, in bozza, il relativo provvedimento, facendolo anche leggere allo stesso collega perché preventivamente conoscesse il motivo (esclusivamente di ufficio) che l'aveva ispirato.

Se poi sono tornato su codesta decisione con il provvedimento del 24.5.1988 è stato perché, (convinto, allora, come oggi, della inaccogliabilità della richiesta di cui alla nota del 5.5.1988, così come formulata, e più realisticamente valutando la detta ragione del mio ripensamento), ho ritenuto fosse l'avocazione il solo ed unico strumento "giuridico" per lasciare aperta la "strada" a quelle prospettazioni di possibile collegamento e riconducibilità all'associazione mafiosa cosiddetta "Cosa Nostra" dei fatti di cui ai procedimenti n.482/88 R.G.U.I. (omicidio Marsala) e n.616/88 R.G.U.I. (sequestro Fiorentino), affinché da nessuno si potesse mai dire, nè ora nè con visione ex postea, che, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, avessi io creato intralci ad una indagine che meritasse di essere fatta (anche se, ripetesi, di semplici prospettazioni ipotetiche si trattava e non



già ancorate a concreti elementi che, allo stato, le giustificassero).

Prendo, comunque, atto, con soddisfazione, che il mio provvedimento di avocazione del procedimento n.1817/85 R.G.U.I., come di quello n.482/88 R.G.U.I., è stato da loro condiviso, come rispondente al fine di giustizia ipotizzato e perseguito, sia pure con il malcelato disappunto (che è, quindi, facile comprendere che vi contiene), per quanto riguarda la non estensione a tutti quanti i componenti del "pool antimafia" delle deleghe nel secondo di detti due procedimenti ed in quello n.616/88 (sequestro Fiorentino).

Ma desidero chiarire che tale limitazione, lungi dall'essere stata ispirata da ragioni di diversa valutazione della capacità, professionalità e meritorietà degli "esclusi", risponde, pur essa, a quello che si è ritenuto essere l'interesse generale dell'Ufficio, di un Ufficio la cui pendenza di ben 2.500 processi circa, moltissimi dei quali pervenuti diversi anni fa, non può non giustificare, in base a quello che è l'organico, una diversa più realistica articolazione e ripartizione di compiti fra i magistrati, (tutti i magistrati), affinché la risposta di giustizia da dare ai cittadini imputati, quali che siano i reati ascritti, sia eguale per tutti e, in ogni caso, non soffra di ritardi che superino i limiti della razionale, legittima aspettativa.

Quanto, infine, alla espressione "indebita sovrapposizione ad un potere riservato al capo dell'Ufficio", che si legge nel mio provvedimento del 12.5.1988 e che, in buona sostanza, mi sembra di capire essere il solo punto dello stesso provvedimento del quale le SS.LL. si dolgono, mi preme osservare:

1) detta espressione mi è parsa giustificata dal tenore della loro nota del 5.5.1988, laddove, pur nel generale contesto di osservazioni e considerazioni, che in pieno si condividono, sul migliore e più razionale modo di affrontare giudiziariamente il delicato, grave e complesso tema della lotta contro la mafia, si è sostanzialmente posto in discussione che, relativamente ad essa, rispondesse ad adeguati e razionali criteri l'assegnazione a se stesso da parte del capo dello



Ufficio del procedimento n.616/88 (sequestro Fiorentino) ed al Dr. La Commare di quello n.482/88 (omicidio Marsala).

2) Ma tale loro posizione, a me chiaramente apparsa di critica e di dissenso (e mi auguro di essermi sbagliato), non ho inteso, tutta via, personalizzare, facendone motivo di addebito e di rimprovero, (appunto attraverso l'espressione in parola "sovrapposizione al potere... ecc" della quale si dolgono), ma solo ed esclusivamente prospettare il problema giuridico posto dalla richiesta di "rilascio di copia degli atti, di tutti gli atti", dei due procedimenti, rispettivamente assegnati a me ed al collega La Commare, e ove la proposizione "contestata" la si esamini nell'intero contesto nel quale è inserita, non ritengo possa pervenirsi, come si è pervenuti, a interpretazione diversa.

Ciò chiarito, ed il resto, mi sembra non si possa proprio a me attribuire una qualsiasi turbativa della "serenità dei rapporti tra i vari componenti dell'Ufficio", avendo sempre pagato a mie spese, (ed anche in epoca recentissima, facendo finta di non sapere e di non capire) la realizzazione della esigenza, per me imprescindibile, che nel servizio da rendere allo Stato non c'è e non può esservi spazio per altro, per niente altro.

Ed appunto in tale ottica e solo in tale ottica vorranno, pertanto, considerare la mia risposta alla loro nota, essendo estremamente chiaro che nessun obbligo io avevo di darla per spiegare e chiarire quanto ho spiegato e chiarito sul modo di esercizio delle facoltà attribuitemi dalla legge quale capo dell'Ufficio, mentre mi auguro che, per l'avvenire, ogni questione che sorgesse sull'andamento del servizio verrà personalmente prospettata per poterne, sempre di persona, discutere, anziché attraverso lo scritto, certamente meno produttivo e oltre tutto, inutile per i soggetti che operano nello stesso ambito anche spaziale.

PER COPIA CONFORME Il Consigliere Istruttore
IL SEGRETARIO
del Consiglio Superiore della Magistratura Dr. A. Meli